



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 103/07/CSP

**ORDINE DI RIEQUILIBRIO DELL' INFORMAZIONE IN TEMA DI
RACCOLTA DELLE FIRME PER LA PROMOZIONE DEI REFERENDUM
POPOLARI RELATIVI A NORME PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI
DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETA' TELECOM ITALIA MEDIA S.P.A..
(EMITTENTE LA 7)**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'11 luglio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico della radiotelevisione”;

VISTA la delibera n. 86/07/CSP del 14 giugno 2007 recante “Richiamo all'osservanza dei principi vigenti in materia di informazione in tema di raccolta delle firme per la promozione dei referendum popolari relativi a norme per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica”, pubblicata nel sito *web* dell'Autorità il 21 giugno 2007, con la quale le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e i fornitori di contenuti in ambito nazionale sono stati richiamati a garantire nei programmi di informazione uno spazio adeguato all'argomento della raccolta delle firme per la promozione dei referendum in questione ;

RILEVATO che dai dati di monitoraggio messi a disposizione dell'Autorità dalla società ISIMM Ricerche, relativi, relativamente alle edizioni quotidiane dei telegiornali e ai programmi di approfondimento informativo diffusi dell'emittente LA 7 nel periodo 21 giugno - 3 luglio 2007 risulta che i telegiornali hanno dedicato al tema del referendum per la riforma elettorale un tempo di argomento pari a 7 minuti e 22 secondi e i programmi di approfondimento un tempo di argomento pari a 2 minuti e 12 secondi;

CONSIDERATO che dai dati disponibili risulta che l'emittente in questione non ha debitamente assicurato una adeguata informazione all'argomento della raccolta delle firme per la promozione dei referendum popolari relativi a norme per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, non osservando i principi di pluralismo, obiettività, completezza e imparzialità dell'informazione;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTA l'importanza socio-politica dell'iniziativa referendaria in questione, momento collettivo di partecipazione alla fase precedente allo svolgimento del referendum popolare che si riconnette all'esercizio del diritto di voto, espressione della sovranità popolare;

CONSIDERATO che, ai sensi degli articoli 3 e 7 del citato Testo unico, costituiscono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo il pluralismo, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, nonché l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, e che l'attività di informazione radiotelevisiva, da qualunque emittente o fornitore di contenuti esercitata, costituisce un servizio di interesse generale, che deve garantire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e imparzialità;

CONSIDERATO che il citato articolo 7, comma 3, del Testo unico prevede che l'Autorità debba rendere effettiva l'osservanza dei principi ivi stabiliti, nei programmi di informazione e di propaganda ;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'adozione di un ordine nei confronti dell'emittente LA 7 di ritrasmettere nelle trasmissioni di informazione adeguate notizie ed approfondimenti sull'argomento della raccolta delle firme per i referendum per la riforma elettorale nei restanti giorni prima della chiusura dell'iniziativa referendaria in argomento;

UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

1. Alla società Telecom Italia Media S.p.A., esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale LA 7 , con sede in Roma, VIA DELLA Pineta Sacchetti, 229 di curare con effetto immediato l'inserimento nella programmazione informativa trasmessa dall'emittente di adeguate notizie ed approfondimenti sull'argomento della raccolta delle firme per la promozione dei Referendum popolari aventi ad oggetto alcune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, e del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.533, nei restanti giorni prima della chiusura dell'iniziativa referendaria, al fine di assicurare una completa informazione .



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2. Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo "Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli"; la comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 081/7507877.

3. L'Autorità verifica l'ottemperanza al presente ordine anche attraverso il monitoraggio dei programmi e, ove accerti l'inottemperanza, irroga alla società responsabile le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente provvedimento è notificato alla Società Telecom Italia Media S.p.A. e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità

Napoli, 11 luglio 2007

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

p. IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti